



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie
Il Direttore Generale

“Requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di attività culturali, ricreative, educative e informative a favore delle comunità italiane residenti all'estero”

Decreto n. 4100/13

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. n. 18/1967 e successive modifiche e integrazioni, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
- VISTI** il D.P.R. n. 260/2016 e il D.M. n. 233/2017, con i quali sono state introdotte misure di riorganizzazione delle strutture interne del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO** l'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 95/2010, che individua i compiti istituzionali della D.G.I.E.P.M., tra i quali è prevista la promozione sociale delle collettività italiane all'estero;
- VISTO** il D.P.R. n. 33 del 17/05/2017, registrato alla Corte dei Conti il 31/05/2017, Reg. 1 - foglio 1208, con il quale sono state conferite al Min. Plen. Luigi Maria Vignali le funzioni di Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie;
- VISTO** l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, sulle funzioni dei Dirigenti generali;
- VISTO** la Legge n. 241/1990, norme in materia di procedimento amministrativo, e in particolare l'art. 12 contenente disposizioni sui provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- VISTO** l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, concernente obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- CONSIDERATO** che nella *“Tabella 6 - Stato di previsione della spesa del M.A.E.C.I.”*, allegata alle leggi di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, è istituito il capitolo di bilancio 3122 denominato *“spese per attività culturali, ricreative, educative e informative a favore dei connazionali e delle collettività italiane residenti all'estero, comprese indagini, ricerche e convegni di studio”*;
- CONSIDERATO** che le suddette attività possono essere realizzate sia per intervento diretto della D.G.I.E.P.M., in attuazione di iniziative e progetti propri, sia su impulso e proposta di soggetti terzi, quali associazioni ed enti con finalità di promozione culturale e sociale, che spesso raccolgono ed esprimono le istanze delle stesse comunità di connazionali residenti nelle varie regioni del mondo, ove valutate meritevoli di sostegno da parte di questa Amministrazione;
- RITENUTO NECESSARIO** stabilire in via generale i requisiti, i criteri e le modalità per l'impiego delle relative risorse, mediante erogazione di contributi a soggetti esterni a questa Amministrazione, che attuino pertinenti iniziative a favore dei connazionali all'estero;
- RITENUTO OPPORTUNO** consentire l'accesso ai suddetti contributi a persone giuridiche con sede in Italia, che risultino qualificate per l'organizzazione all'estero delle attività di cui trattasi;

D E C R E T A

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La D.G.I.E.P.M. eroga contributi per la realizzazione di iniziative culturali, ricreative, educative e informative, promosse da soggetti pubblici o privati a favore delle comunità italiane residenti all'estero, che presentino profili di pubblico interesse in linea con le finalità istituzionali della D.G.I.E.P.M.
2. I contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati a valere sui fondi del capitolo di bilancio 3122 / piano gestionale 1.
3. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle attività programmate, viene annualmente determinata l'entità massima delle risorse destinabili ai contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con provvedimento adottato dal Capo dell'Ufficio I D.G.I.E.P.M. da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del M.A.E.C.I.
4. Il presente decreto disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi nonché le procedure per l'accesso ai contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili. Il responsabile delle procedure e delle conseguenti verifiche è il Capo dell'Ufficio I della D.G.I.E.P.M.

Art. 2 – Attività oggetto dei contributi

1. Possono essere oggetto dei contributi di cui all'articolo 1 iniziative culturali o informative e progetti di attività, nei diversi campi delle arti (teatro, musica, danza, cinema), della letteratura e della divulgazione storica e scientifica, volti a promuovere presso le comunità di connazionali all'estero il patrimonio culturale italiano e a valorizzare il rapporto culturale tra le collettività italiane e di discendenza italiana residenti all'estero e l'Italia, inclusi i rispettivi territori di origine.
2. Possono altresì essere oggetto dei contributi di cui all'articolo 1 iniziative e progetti finalizzati allo studio e alla valorizzazione della storia dell'emigrazione italiana, nonché a mettere in risalto i benefici recati dalle collettività italiane allo sviluppo economico, culturale e sociale dei Paesi di accoglienza.

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Possono richiedere i contributi di cui all'articolo 1 persone giuridiche costituite legalmente, con atto registrato in conformità alla normativa vigente, aventi sede in Italia.

Art. 4 – Esclusioni

1. Per essere ammesse ai contributi di cui all'articolo 1 le attività devono essere rivolte alla generalità delle comunità di connazionali e di oriundi italiani. Non sono ammesse manifestazioni o iniziative in forma di premio, che si sostanzino in riconoscimenti a beneficio di singole persone o gruppi.
2. Al fine di garantire l'opportuna diversificazione delle proposte e un'adeguata rotazione dei beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, non sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 1 attività ripetutamente oggetto di sostegno finanziario, con fondi del capitolo 3122, per due annualità consecutive, ancorché riproposte in località diverse, salvo che per garantire la continuità di attività e progetti di eccezionale rilevanza. Di tale circostanza sarà data debita motivazione nel provvedimento di concessione del contributo.

Art. 5 – Requisiti dei richiedenti

1. Per accedere ai contributi di cui all' articolo 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. esercizio ordinario di attività coerente con il progetto per il quale si richiedono i contributi di cui all' articolo 1, secondo quanto risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto della persona giuridica, ovvero secondo quanto attestato dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - b. esperienza almeno triennale nell'organizzazione delle attività proposte, attestata da idonea documentazione;
 - c. posizione di regolarità rispetto agli obblighi fiscali e previdenziali, attestata da idonea documentazione rilasciata dagli enti competenti;
 - d. assenza di contributi concessi da altre Direzioni Generali per il medesimo progetto, a valere su altri capitoli di spesa del bilancio M.A.E.C.I.,

Art. 6 – Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per beneficiare dei contributi di cui all' articolo 1 vanno redatte utilizzando il modello uniforme accluso al presente decreto (Allegato A), devono essere presentate in modalità elettronica recante la firma digitale del legale rappresentante del soggetto che presenta l'istanza e vanno inviate all'Ufficio I D.G.I.E.P.M. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: ***dg.it.01@cert.esteri.it***.

Art. 7 – Documentazione a corredo delle domande

1. A corredo delle domande per beneficiare dei contributi di cui all' articolo 1 deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a. relazione illustrativa sui contenuti dell'iniziativa per la quale si richiedono i contributi, dalla quale emergano le finalità di interesse pubblico che la stessa si prefigge, il luogo di svolgimento delle attività, i tempi di realizzazione e le modalità di attuazione;
 - b. bilancio previsionale dell'iniziativa per la quale si richiedono i contributi, nel quale siano dichiarate le fonti di finanziamento (con indicazione di eventuali contributi di sponsor o soggetti esterni, sia pubblici che privati) e l'elenco analitico delle spese previste;
 - c. copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché ove presente copia del certificato della Camera di Commercio, da cui risultino l'attività svolta, gli organi di amministrazione del soggetto richiedente e i legali rappresentanti in carica;
 - d. elenco delle attività di analoga tipologia precedentemente attuate dal soggetto richiedente, attestate da idonea documentazione, quali ad esempio eventuali copie di provvedimenti concessivi di contributi, copie di contratti, attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni;
 - e. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che per la medesima iniziativa non sono stati richiesti né concessi contributi a valere su altri capitoli del bilancio M.A.E.C.I.;
 - f. dati bancari identificati del conto corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010) su cui accreditare il contributo eventualmente assegnato, nonché generalità complete, compreso codice fiscale, dei soggetti delegati a operare sul conto stesso.

2. Tutti i documenti sopra elencati devono essere redatti su carta intestata del soggetto che richiede il contributo e devono recare la firma del legale rappresentante del medesimo, apposta in modalità digitale o analogica; in quest'ultimo caso, va altresì allegata copia di un documento di identità del firmatario.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase istruttoria, chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, ove ritenuto necessario.

Art. 8 – Limite ai contributi e costi non ammissibili

1. Le spese amministrative di carattere generale, di coordinamento e di segreteria riferite all'organizzazione delle attività per cui si richiedono i contributi di cui all' articolo 1 non possono superare il 10% (dieci per cento) del costo complessivo del progetto.

2. Ai fini della determinazione dei contributi, non sono prese in considerazione spese di rappresentanza e pubbliche relazioni, di qualunque ammontare.

Art. 9 – Criteri per la ripartizione delle risorse

1. I contributi di cui all' articolo 1 vengono assegnati in funzione delle risorse effettivamente disponibili per l'esercizio finanziario di riferimento.

2. Le domande per beneficiare dei contributi di cui all' articolo 1 sono esaminate in ordine cronologico di ricezione. Nella loro valutazione si tiene conto dei seguenti criteri:

- i. coerenza rispetto alle politiche generali di promozione culturale e sociale in favore delle collettività italiane all'estero, tenuto conto delle attività valutate prioritarie dalla D.G.I.E.P.M.;
- ii. comprovata esperienza e qualificazione del soggetto richiedente nella realizzazione di precedenti attività del settore;
- iii. percentuale finanziaria proveniente da fonti alternative (fondi propri, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici) sul totale dei costi del progetto;
- iv. potenziale platea di connazionali all'estero cui il progetto si rivolge, sulla base delle iscrizioni all'AIRE;
- v. carattere innovativo e originale dell'iniziativa, in relazione all'oggetto della stessa e alle modalità di esecuzione.

3. La valutazione delle domande viene svolta dal Capo dell'Ufficio I D.G.I.E.P.M. sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel presente decreto, nonché delle priorità per le politiche in favore delle collettività italiane all'estero. Dei relativi esiti viene dato conto in una Relazione istruttoria finale, sottoscritta e acquisita agli atti.

4. Il Capo dell'Ufficio I D.G.I.E.P.M. adotta la decisione sull'ammontare assegnato, che non può risultare superiore all' 80% (ottanta per cento) dei costi ammissibili preventivati. Detto ammontare può essere oggetto di riduzione in sede di esame del rendiconto, qualora i costi sostenuti risultino inferiori a quelli stimati nel preventivo. In ogni caso, il contributo effettivamente erogato non può essere superiore all'80% (ottanta per cento) dei costi ammissibili effettivamente sostenuti a consuntivo. Qualora i costi effettivamente sostenuti risultino superiori a quelli preventivati, l'ammontare del contributo assegnato resta invariato.

5. La decisione adottata viene notificata al proponente, mediante posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, anche in caso di mancata assegnazione del contributo.

Art. 10 – Modalità di pagamento

1. I contributi di cui all' articolo 1 vengono erogati in due soluzioni:
 - una prima quota di anticipo pari al 50% dell'ammontare assegnato, che sarà erogata con tempi e modi stabiliti nel provvedimento di assegnazione del contributo, in relazione alla tipologia di attività da realizzarsi;
 - una seconda quota a saldo del finanziamento spettante (per un ammontare totale comunque non superiore all'80% dei costi ammissibili sostenuti a consuntivo), dopo il completamento delle attività programmate, previa verifica della regolarità della rendicontazione e della documentazione di spesa presentata.
2. Salvo impedimenti impreveduti connessi a eventuali disposizioni di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernenti le operazioni di cassa e/o i termini di apertura/chiusura delle operazioni afferenti all'esercizio finanziario, il pagamento della quota a saldo viene ordinato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del rendiconto della manifestazione, come attestata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione di posta elettronica certificata, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesti dall'Amministrazione.

Art. 11 – Svolgimento delle attività

1. In tutto il materiale promozionale, pubblicitario e informativo riferito alle attività beneficiarie dei contributi di cui all' articolo 1 va inserita la menzione *“Realizzato con il contributo della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano”*.
2. Le iniziative finanziate devono essere portate a compimento entro 12 (dodici) mesi dall'assegnazione dei contributi di cui all' articolo 1. Solo in casi eccezionali, per motivate esigenze o documentate cause di forza maggiore, la D.G.I.E.P.M. può concedere un'eventuale proroga, per il tempo strettamente necessario alla corretta ed efficace conclusione delle attività avviate.
3. Qualora le attività non risultino completate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione dei contributi di cui all' articolo 1, l'Amministrazione – dopo avere acquisito le giustificazioni addotte dal soggetto beneficiario – valuta l'opportunità di revocare definitivamente il contributo assegnato, ovvero di concedere una proroga eccezionale, in nessun caso eccedente un ulteriore anno solare. In caso di revoca del contributo, viene contestualmente disposto il recupero dell'anticipo erogato.

Art. 12 – Rendicontazione

1. A conclusione delle attività realizzate, i soggetti assegnatari dei contributi di cui all' articolo 1 devono presentare la seguente documentazione:
 - a. relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa attuata e sul raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b. consuntivo finanziario delle attività realizzate;
 - c. elenco dettagliato delle spese sostenute;
 - d. copia delle relative fatture, ricevute e quietanze, che devono risultare formalmente intestate al soggetto richiedente il contributo (la documentazione in lingua straniera va integrata da relativa traduzione conforme in lingua italiana);

- e. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesti che la documentazione trasmessa in copia è conforme agli originali conservati agli atti del soggetto richiedente il contributo, il quale si impegna ad esibire gli originali stessi ove richiesto dal M.A.E.C.I.;
 - f. dichiarazione rilasciata dall'Autorità consolare italiana territorialmente competente, circa l'avvenuto svolgimento delle attività programmate;
 - g. copia di eventuale rassegna stampa (estera e o italiana) sull'attività realizzata;
 - h. estremi identificativi (codici ABI, CAB, BIC) e IBAN del conto corrente bancario dedicato (ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010) su cui può essere versato il contributo ministeriale, nonché generalità complete, compreso codice fiscale, dei soggetti delegati a operare sul conto stesso.
2. Tutti i documenti sopra elencati devono recare la firma digitale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo.
 3. Il rendiconto documentato va inviato all'Ufficio I D.G.I.E.P.M., tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: ***dg.it.01@cert.esteri.it***
 4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di controllo del rendiconto, eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata.
 5. Qualora, in base alla risultanze del consuntivo, la quota di contributo erogata a titolo di anticipo risulti superiore al contributo effettivamente spettante (non superiore all'80% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti), viene disposto il recupero della somma eccedente.

Art. 13 – Pubblicità e trasparenza

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet del M.A.E.C.I., sezione "Amministrazione trasparente", nella pagina "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / criteri e modalità", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Roma, 20/05/2020



IL DIRETTORE GENERALE
Ministro Plenipotenziario
Luigi Maria Vignali